



RISPOSTA DELL'EBA DEL 5.1.2024 SUL TRATTAMENTO PRUDENZIALE DI UNO STRUMENTO LEGACY

di Fiona Chung, Martina Baldi e Bianca Casini

In data 5 gennaio 2024, la *European Banking Authority* (“EBA”), ha pubblicato la propria [risposta](#) ad una lettera ricevuta nel settembre 2023 da parte di uno studio legale che, agendo per conto di un gruppo di investitori, esprimeva perplessità in merito alla classificazione, effettuata da una istituzione finanziaria comunitaria, di una obbligazione perpetua emessa dalla stessa come strumento di capitale di classe 2 (*Tier 2*) (lo “**Strumento Legacy**” ovvero lo “**Strumento**”) anche post-*grandfathering*.

Con la propria risposta del 5 gennaio 2024, l'EBA ha confermato che lo Strumento Legacy in questione non può essere considerato uno strumento di capitale di classe 2 pienamente ammissibile, poiché l'obbligo di rimborso dello Strumento da parte dell'emittente non è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 575/2013 (come modificato e integrato di volta in volta, “CRR”).

Nello specifico, l'obbligo di rimborso nel caso in cui non fosse possibile procedere con il *tax gross-up* (previsto dalla clausola 7(D) del regolamento dello Strumento) non è conforme all'articolo 63 lettere (i) e (k) del CRR ai sensi delle quali uno strumento di capitale si considera strumento di classe 2 a condizione che: (i) le opzioni di rimborso anticipato possano essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente; e (ii) le disposizioni che disciplinano lo strumento non indichino che questo sarà rimborsato, anche anticipatamente, riacquistato o ripagato anticipatamente, in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'emittente.

Sulla base di quanto affermato dall'EBA nella propria risposta, lo Strumento Legacy avrebbe dovuto essere oggetto di *grandfathering* ai sensi degli articoli 484 e ss. del CRR e quindi, ammesso tra i fondi propri sino al 31 dicembre 2021, senza alcuna possibilità di beneficiare di un secondo *grandfathering* sino al 28 giugno 2025 ai sensi dell'articolo 494b del CRR¹.

Nella propria risposta, l'EBA ha altresì chiarito come lo Strumento Legacy in esame non possa neppure essere qualificato come "passività ammissibile" a causa, tra le altre cose, di: (1) la presenza della clausola di *tax gross-up* e della clausola di *tax call*, che comporterebbe una ridefinizione della data di scadenza dello Strumento come la prima data in cui l'emittente possa esercitare l'opzione di rimborso anticipato (*cfr.* art. 72 *quater*, par. 3 del CRR²); e (2) l'assenza di una limitazione temporale per l'esercizio della *tax call*, con la conseguenza che il requisito della durata residua di almeno un anno previsto dall'articolo 72 *quater*, par. 1 del CRR non può essere accertato³.

La risposta dell'EBA e la lettera contenente le contestazioni allo Strumento Legacy sono consultabili al presente [link](#).

Per ulteriori approfondimenti al riguardo, invitiamo a contattare l'avv. Michele Crisostomo (Michele.crisostomo@crccdlex.com), oppure il vostro professionista di riferimento dello Studio.

Fiona Chung

Fiona.chung@crccdlex.com

Martina Baldi

Martina.baldi@crccdlex.com

Bianca Casini

Bianca.casini@crccdlex.com

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere inteso come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

¹ Si vedano sul punto i paragrafi 3 e 4 della risposta dell'EBA.

² Articolo 72 *quater*, paragrafo 3, CRR: "Ai fini del paragrafo 1 [durata residua di almeno un anno], quando uno strumento di passività ammissibili include un incentivo per l'emittente a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare lo strumento prima della sua scadenza stabilita originariamente, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale l'emittente può esercitare tale opzione e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento." La clausola 7(B) del regolamento dello Strumento Legacy prevede una clausola di *tax gross-up* non soltanto sulla componente interessi, ma anche sulla componente capitale: ciò costituirebbe un incentivo per il rimborso, come spiegato dall'EBA nel suo [Report on the Monitoring of Additional Tier 1, Tier 2 and TLAC/MREL Eligible Liabilities Instruments of European Union \(EU\) Institutions](#) (si vedano i paragrafi 45 - 47 del Report) e nel Q&A 2016_2849 accessibile a: <https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/search>.

³ Si veda sul punto il paragrafo 5 della risposta dell'EBA.